

sub A)
Allegato alla delibera di C.C. N° 69 del 28.10.2015



SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Zampieri

COMUNE DI MASSANZAGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° __ del __. __.2015

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana in tutto il territorio del Comune di Massanzago.

La Polizia Urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti da dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Salvo quanto disposto dall'art.13 della Legge 24.11.1981, n. 689, gli appartenenti alla Polizia locale nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di trasmettere notizia all'Autorità Giudiziaria competente per fatti costituenti reato e di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Bene Comune: Fruizione e utilizzazione

Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico , ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- I corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- I monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del presente Regolamento.

La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

L'Utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 4

Occupazione suolo pubblico

Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del D.LGS N. 285/1992 (art.20 e seguenti, occupazione della sede stradale) e dal vigente Piano degli

Interventi per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché a quanto eventualmente previsto dal Regolamento Edilizio vigente.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico deve chiedere autorizzazione all'Autorità comunale indicando l'ubicazione, l'estensione, la durata e lo scopo dell'occupazione.

Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico devono essere rinnovate annualmente, mentre le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico devono indicarne la durata che deve essere comunque inferiore ad un anno.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso a cura dei proprietari o concessionari.

TITOLO II: NETTEZZA, DEOCORO E ORDINE **NELLE AREE PUBBLICHE E NEL CENTRO ABITATO**

Art. 5

Divieti nel verde pubblico

Nei viali, nelle aree verdi e naturalistiche è vietato:

- a) Manomettere, insudiciare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati.
- b) Introdurre veicoli di qualsiasi tipo, salvo le carrozzine per il trasporto dei neonati e disabili, i piccoli velocipedi condotti da bambini e velocipedi condotti a mano.
- c) Introdurre cani non condotti a guinzaglio e animali senza adeguata vigilanza e sorveglianza. I conduttori di animali devono essere muniti di idonea attrezzatura per provvedere all'immediata pulizia del suolo da eventuali deiezioni; per i cani segnalati come "morsicatori" è prescritta idonea museruola.
- d) Arrecare danno, rompere o sporcare o spostare le panchine dalla loro collocazione originale, le giostrine pubbliche e ogni altra struttura posizionata nelle aree verdi, salire sugli alberi, legarvi, appendervi o infiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle aiuole, danneggiare o strappare foglie e rami.

- e) Collocare sedie, panche, o altri manufatti fissi o mobili in assenza di autorizzazione comunale;
- f) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia o disturbo eccedenti la normale tollerabilità, arrecare pericolo o danno alle persone o comunque tenere comportamenti che siano stati espressamente vietati.
- g) Salire con i piedi sulle panchine, sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici con qualunque tipo di veicolo a motore.
- h) Danneggiare o rimuovere gli avvisi pubblici.
- i) Arrampicarsi su monumenti, alberi, inferriate, fontane e sui pali della pubblica illuminazione.
- j) Recare qualsiasi impedimento o deviazione anche solo temporanei, ai corsi d'acqua o canali in genere.

Le norme suddette, valgono anche nei riguardi di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze comunali o parrocchiali.

Art. 6

Atti vietati su aree pubbliche

In luogo pubblico o su aree aperte al pubblico è vietato:

- a) Fare giochi che possano arrecare alle persone disturbo, danno o molestia eccedenti la normale tollerabilità o comunque deteriorare immobili o cose. E' vietato l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e materiali simili, nonché lo scoppio di petardi;
- b) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- c) Scaricare acque reflue su scoline stradali;
- d) Svolgere l'attività di lavavetri, di cartomante o similari;
- e) Gettare o immettere nelle fontane e acque pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) Lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose.

- g) Introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro;
- h) Creare turbativa e disturbo al regolare esercizio delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico bisogni corporali;
- j) Raccogliere questue ed elemosine per qualunque motivo causando disturbo ai passanti.
- k) Gettare o lasciare cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta, altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- l) Installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposita autorizzazione;
- m) Abbandonare o lasciare vagare qualsiasi specie di animale;
- n) Segare o spaccare legna su suolo pubblico;
- o) Scaricare e/o permettere il ruscellamento di acque sulla carreggiata stradale provenienti da passi carrai, scarichi, fondi rustici ecc.;
- p) Apportare o spargere fango o qualsiasi tipo di detriti sulla carreggiata stradale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni stradali.

E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia e ai semafori:

- effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;
- offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere;
- richiedere aiuti in denaro.

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi nelle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

La sosta anche temporanea dei nomadi o altre persone senza fissa dimora è consentita unicamente nelle aree attrezzate e nelle strutture stabilite dall'Autorità Comunale o comunque per comprovate esigenze con apposita autorizzazione comunale.

Art. 7

Divieti sull'ambiente urbano

A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare o incidere sui muri interni ed esterni, sulle porte e sugli infissi esterni e sull'arredo urbano, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via;
- b) modificare, insudiciare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati ed i cartelli segnaletici stradali;
- c) spostare o rimuovere i dissuasori di velocità, i segnali stradali, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- d) affiggere manifesti pubblicitari o di qualsiasi genere e dimensioni su piante, segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione, sulle bacheche comunali o qualsiasi luogo su cui è fatto espressamente divieto dalla pubblica autorità.

Art. 8

Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Le operazioni di sollevamento di caditoie, chiusini, botole o pozzetti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune o Enti proprietari/erogatori di servizi, con l'osservanza delle necessarie cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, in particolare delle disposizioni fissate dagli artt. 39-40-41 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) per i cantieri mobili e stradali.

Art. 9

Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari o i locatori di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate esterne e delle aree di loro proprietà o su cui esercitano un diritto reale o il possesso; inoltre hanno l'obbligo:

1. di effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
2. di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree visibili da spazi pubblici e di pubblico passaggio;
3. di conservare e pulire le targhe dei numeri civici ed eventuali insegne;
4. di convogliare e incanalare le acque che sciolano dai tetti nelle apposite condotte di scarico, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale;
5. di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, imhoff, vasche a tenuta ecc. tramite Ditte autorizzate e attrezzate;
6. di provvedere all'ancoraggio degli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, tende da sole, ombrelloni o simili), posti su finestre, davanzali, balconi o terrazze per evitarne la caduta; nell'innaffiare le piante e/o i vasi da fiori posti su finestre, balconi o terrazze, va evitata la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
7. di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
8. di provvedere allo sfalcio dell'erba nelle aree urbane e nei lotti non ancora edificati;
9. di potare la vegetazione lungo le strade, sponde cigli di fossi o canali secondo quanto previsto dal vigente regolamento;
10. di garantire una sufficiente illuminazione degli accessi e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
11. di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi pedonali e carrai collegati alle aree di pubblico passaggio in corrispondenza degli edifici e delle loro pertinenze e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Di provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti gli accumuli di neve o di ghiaccio

sporgenti sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.

I proprietari e/o coloro che detengono il possesso degli immobili in zona "A" (centro storico) o in aree sottoposte a vincoli conservativi di P.R.G. o di tutela storico-artistica-paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004, hanno l'obbligo di salvaguardare i valori che essi esprimono garantendone la conservazione attraverso il recupero, il consolidamento strutturale, la manutenzione e la tinteggiatura delle facciate esterne, pulizia delle aree, giardini e parchi.

Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado, l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti Uffici, ordina ai proprietari di procedere alla manutenzione degli edifici e/o delle aree assegnando un congruo termine. Decorso il termine anzidetto il Comune procede d'Ufficio con spese a carico del proprietario responsabile o comunque di colui che abbia la disponibilità, l'uso o il godimento del bene.

Art. 10

Quiete Pubblica

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque di disturbare col proprio comportamento la quiete e la tranquillità pubblica, in particolare durante la fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00.

L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, ecc. devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

Fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, l'esercizio delle professioni, arti e mestieri nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.I., non è soggetto a limitazioni di orario.

L'Amministrazione Comunale, a seguito richiesta motivata, può concedere deroghe alle emissioni sonore, anche in riferimento agli orari, che comunque non potranno protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 11

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e attività produttive

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste dalla vigente disciplina, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Chiunque eserciti attività mediante strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, deve provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante qualora non ricada in altra occupazione autorizzata.

TITOLO III: NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PUBBLICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 12

Manifestazioni a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo

contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO IV: NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

Art. 13

Richiesta e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Con le autorizzazioni o le concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre in caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 14

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici

appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco e Responsabile del Servizio possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della l. 689/81.

ART. 15

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; quindi l'importo da indicarsi nel verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/1981, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in € 50,00 oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Per chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11 - 12 del presente regolamento la sanzione amministrativa viene elevata ad una somma da euro 137,55 a euro 550,20 oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 16

Sanzioni amministrative accessorie

1 L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24/11/1981 n. 689.

2. L'organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio Comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.

3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le altre disposizioni, regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 18

Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità e Ambito di applicazione
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
3. Bene Comune: fruizione e utilizzazione
4. Occupazione suolo pubblico

TITOLO II NETTEZZA, DECORO E ORDINE NEL CENTRO ABITATO

5. Divieti nel verde pubblico
6. Atti vietati su aree pubbliche
7. Divieti sull'ambiente urbano
8. Ripari ai pozzi, cisterne e simili
9. Manutenzione degli edifici e delle aree
10. Quietè pubblica
11. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e attività produttive

TITOLO III NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PUBBLICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

12. Manifestazioni a carattere temporaneo

TITOLO IV NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

13. Richiesta e rilascio autorizzazioni
14. Accertamento delle violazioni
15. Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
16. Sanzioni amministrative accessorie
17. Entrata in vigore
18. Norma finale